



SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE È VIGENTE

l'Ordinanza nr. 149 del 14/08/2015 con

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, LANTERNE LUMINOSE, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

preso atto che nel territorio comunale possono esserci comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Ritenuto necessario eliminare l'uso incontrollato degli stessi;

Visto il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m. e i.;

Vista la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;

Vista la Legge n. 689/1981;

ORDINA

- È vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, e accendere lanterne luminose, in luoghi, coperti e scoperti, pubblici o privati, all'interno di scuole, condomini, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, zone boscate sia all'interno che all'esterno del Parco Regionale dei Castelli Romani, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi;
- Che il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- Che non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo.

La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

La suddetta ordinanza ha effetto immediato e ha validità per tutti i giorni dell'anno.

Il Sindaco
Nicola Marini